



*Circolare n.9 del 21/03/2017*

## **GLI ENTI NON COMMERCIALI E IL MOD. EAS PER LE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2016**

*Il 31 marzo 2017 scade il termine per inviare, da parte degli enti e delle associazioni senza scopo di lucro, il modello Eas relativo alle variazioni intervenute nel 2016.*

La legge prevede un trattamento fiscale di favore per gli enti associativi in possesso di determinati requisiti. In particolare, è prevista la non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.

Per beneficiare delle suddette agevolazioni, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l'apposito **modello EAS**, che deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.

**Dopo** la presentazione del “primo” mod. EAS, **qualora siano intervenute variazioni** dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un nuovo modello entro il **31.03 dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione.

**Pertanto, entro il prossimo 31.3.2017 è richiesto l'invio (telematico) del mod. EAS “aggiornato” per la comunicazione delle variazioni intervenute nel 2016.**

*Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.*